

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Numero **18**

del **03/07/2015**

Oggetto:

**COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' PARTECIPATA PAOLO RICCI
SERVIZI SRL. APPROVAZIONE STATUTO**

L'anno duemilaquindici, il giorno tre del mese di luglio alle ore 12,30 presso la sede amministrativa dell'Ente, convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

1) Presidente	ANDRENACCI	SERGIO	Presente
2) Vice Presidente	TESSITORE	NATALIA	Assente
3) Consigliere	PAGLIARICCI	GIANFRANCO	Presente
4) Consigliere	PUCCI	CATERINA	Presente
5) Consigliere	CENTIONI	DANIELE	Presente
6) Componente comm.Vigilanza	SPITO	ALBERTO	Assente

Presenti: **4** Assenti: **2**

ed ha adottato la seguente deliberazione.

Partecipa il Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia

Riconosciuta valida l'adunanza, essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza ANDRENACCI SERGIO assistito dal Direttore Generale Dott.ssa Zallocco Patrizia.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



Oggetto	COSTITUZIONE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA UNIPERSONALE "PAOLO RICCI SERVIZI SRL". APPROVAZIONE STATUTO. I.E
----------------	---

IL CONSIGLIO

Visto il Decreto Legislativo 4 maggio 2001 n.207 “Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, che a norma dell’art.10 della legge 8 novembre 2000 n.328” ha disciplinato il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza in Aziende di servizi alla persona, indicando i principi e i criteri generali di riferimento;

Visto il particolare l’art.6 del suddetto D.lgs 207/2001 che così recita:

Art.6 (Autonomia delle aziende pubbliche di servizi alla persona)

omissis

“comma 3: Nell’ambito della sua autonomia l’azienda pubblica di servizi alla persona puo’ porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale. In particolare, l’azienda pubblica di servizi alla persona puo’ costituire societa’ od istituire fondazioni di diritto privato al fine di svolgere attivita’ strumentali a quelle istituzionali nonche’ di provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio. L’eventuale affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri comparativi di scelta rispondenti all’esclusivo interesse dell’azienda.”

Vista la Legge Regione Marche 26 febbraio 2008 n.5 “ Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina della aziende pubbliche di servizi alla persona” e in particolare l’articolo 8:

omissis...

Art. 8 (Aziende pubbliche di servizi alla persona)

1. Le Aziende pubbliche di servizi alla persona hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e sono dotate di *autonomia statutaria*, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria. Esse svolgono l’attività secondo i principi e i criteri di buon andamento, imparzialità, efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto dell’equilibrio del bilancio.
2. Le Aziende, nell’ambito della propria autonomia, adottano tutti gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini ed all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale socio-sanitaria e territoriale nell’ottica di una organizzazione a rete dei servizi.

Visto lo Statuto Asp Paolo Ricci nel quale e’ stata prevista la possibilità di realizzare sinergie con altri Enti e di costituire società o associazioni per lo svolgimento di attività istituzionali, e in particolare l’art.2 dello Statuto dell’Ente:

omissis...

Art. 2 Statuto Asp Paolo Ricci (Natura giuridica, scopi istituzionali e finalità dell’azienda)

omissis...

“7. Nell’ambito della sua autonomia, l’A.S.P. Paolo Ricci può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri fini e all’assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale, socio-sanitaria e territoriale, anche attraverso la partecipazione a gare. Può costituire o partecipare a società e associazioni, fondazioni di diritto privato al fine di svolgere le attività istituzionali, le attività strumentali a quelle istituzionali, nonché provvedere alla gestione ed alla manutenzione del proprio patrimonio.

A.S.P. PAOLO RICCI



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Vista la L.24 dicembre 2007 n.244 (art.3 commi 27,29) che testualmente recita:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza. (comma così modificato dall'art. 18, comma 4-octies, legge n. 2 del 2009, poi dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009)28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei preposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti. (comma così modificato dall'art.19, comma 2 legge 102/2009)

29. Entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni. L'obbligo di cessione di cui al presente comma non si applica alle aziende termali le cui partecipazioni azionarie o le attività, i beni, il personale, i patrimoni, i marchi e le pertinenze sono state trasferite a titolo gratuito alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali, ai sensi dell'articolo 22, commi da 1 a 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. (comma modificato dall'art. 71, comma 1, legge n. 69 del 2009, poi dall'art. 20-bis della legge n. 89 del 2014)

Visto il Decreto legge 24.04 2014 n.66 convertito in legge 23.06.2014 n.89 misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale che testualmente recita:

Art. 23. (Riordino e riduzione della spesa di aziende, istituzioni e società controllate dalle amministrazioni locali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all'articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il 31 luglio 2014 predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, individuando in particolare specifiche misure:

- a) per la liquidazione o trasformazione per fusione o incorporazione degli organismi sopra indicati, in funzione delle dimensioni e degli ambiti ottimali per lo svolgimento delle rispettive attività;
- b) per l'efficientamento della loro gestione, anche attraverso la comparazione con altri operatori che operano a livello nazionale e internazionale;
- c) per la cessione di rami d'azienda o anche di personale ad altre società anche a capitale privato con il trasferimento di funzioni e attività di servizi.

1-bis. Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015.

Vista la LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015) che circoscrive gli enti tenuti ad avviare un percorso di razionalizzazione:

art.1 commi da 611 a 614

“611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

A.S.P. PAOLO RICCI



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144

Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2

Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

Rilevato che non esistono vincoli specifici per la creazione da parte dell'Asp Paolo Ricci di Aziende partecipate dal momento che gli stessi vincoli si riferiscono esclusivamente a regioni, agli enti locali, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, alle università e agli istituti di istruzione universitaria pubblici e alle autorità portuali,

e non anche alle Aziende di servizi alla persona;

Tenuto conto che la creazione di un'azienda partecipata di diritto privato e' funzionale allo svolgimento degli scopi dell'Asp Paolo Ricci, tramite l'affidamento diretto dei servizi, dal momento che l'Ente eroga servizi privi di rilevanza economica;

Rilevato che in base alla normativa vigente occorre rispettare tre condizioni per l'affidamento "in house" (affidamento diretto, senza previa gara un soggetto solo formalmente, e non sostanzialmente, diverso dall'ente affidante, come consentito dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'U.E):

a) totale partecipazione pubblica;

b) controllo analogo sulla società affidataria a quello che l'ente o gli enti affidanti esercitano sui propri servizi;

c) realizzazione, da parte della società affidataria, della parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti che la controllano

Ricordato che per controllo analogo si intende un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica e che tale situazione si verifica quanto sussiste un controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario;

Ritenuto opportuno individuare una strategia che garantisca a livello organizzativo un modello che risponda ai principi di efficienza ed economicità nella gestione dei servizi, mantenendone un controllo di tipo analogo a quello tipico della gestione in economia;

Considerato, in particolare, che dalla costituzione di una società di capitali per la gestione dei servizi alla persona deriverebbero, oltre ai vantaggi sopra richiamati, anche altre opportunità, quali la possibilità di accesso a delle modalità organizzative più flessibili e nel rispetto della normativa vigente;

A.S.P. PAOLO RICCI



AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org

Ritenuto, pertanto necessario dare avvio ad un processo di riorganizzazione dei servizi e delle attività in particolare, individuando le seguenti linee di indirizzi:

- a) La realizzazione dell'assetto societario così come definito nello schema di statuto per la costituzione di una società ;
- b) L'affidamento in via diretta alla società di alcuni servizi, e in fase di avvio del servizio nidi di infanzia, mantenendo in capo all'Asp Paolo Ricci la titolarità giuridica del servizio;
- c) La strutturazione degli organi societari perseguendo il più generale obiettivo del contenimento della spesa pubblica;
- d) Il "controllo analogo" a cui la società è assoggettata da parte dell' Asp Paolo Ricci, si sostanzia in un rapporto equivalente, ai fini pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica, intesa come controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sull'ente societario;
- e) La regolamentazione dei rapporti tra l'ASP e la società per la gestione dei servizi attraverso la redazione dello statuto societario, la sottoscrizione del contratto di servizio e la definizione degli indirizzi nel rispetto della normativa vigente che stabilisce le regole per lo svolgimento dei servizi stessi e la tutela degli utenti;

Considerato che la gestione "in-house" di alcuni servizi pubblici locali, realizzata attraverso una società di capitali, non rappresenta una reale esternalizzazione da parte dell'ente della gestione, ma invero costituisce un modello non autonomo, gerarchicamente subordinato, assoggettato ad un controllo funzionale, gestionale e finanziario stringente

da parte dell'ASP Paolo Ricci, realizzata funzionalmente per migliorare l'efficienza e l'economicità dell'attività di gestione che l'ente è chiamato a svolgere;

Considerato, infatti che gli organismi di gestione "in-house", come nel caso di una società di capitali interamente pubblica affidataria di alcuni servizi, anche se formalmente distinti dalla P.A., non hanno specifica autonomia decisionale, in quanto rappresentano solo un modulo organizzativo di cui l'Amministrazione stessa si avvale per soddisfare le proprie esigenze, attraverso un "controllo analogo" nei confronti di tali organismi a quello tipico della gestione in economia;

Ritenuto che tale società a responsabilità limitata ad integrale partecipazione pubblica, costituita ai sensi dell'art. 2463, del Codice potrà compiutamente ottemperare al ruolo ed alle funzioni attribuite alla società, nel rispetto dei criteri di economicità, efficienza ed efficacia;

Considerato, inoltre che la gestione da parte di tale società di alcuni servizi non determina alcun coinvolgimento nell'esercizio dell'attività della P.A., per cui le regole della concorrenza, applicabili agli appalti pubblici e agli affidamenti di pubblici servizi a terzi, non rilevano per la tale società ;

Visto lo statuto della società S.r.l. allegato e parte integrante del presente atto;

Ritenuto che la costituenda possa rappresentare per l'Asp Paolo Ricci fonte di ampie possibilità di sviluppo di ulteriori sinergie nella gestione dei servizi alla persona;

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144
Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2
Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



Tenuto conto, quindi, che la costituzione della società può comportare il vantaggio ulteriore di ottenere contestualmente una migliore efficacia gestionale dei servizi;

Ritenuto necessario precisare i seguenti indirizzi:

- a) Incontri periodici dell'organo amministrativo con il Socio per informazioni sulla attività svolta e sul perseguimento degli obiettivi prefissati;
- b) l'ASP predisporrà un documento di programmazione (budget economico e finanziario piano –programma, piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale) della società di servizi entro il 31/12 di ogni anno per l'esercizio successivo;

Ritenuto di individuare per la quota relativa al versamento del capitale sociale della nuova società un apposito intervento “spese diverse straordinarie al capitolo 30 del bilancio;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA

- 1) di costituire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2463, Codice Civile, e, la società a responsabilità limitata unipersonale denominata “ Paolo Ricci Servizi srl”, per la gestione dei servizi alla persona, per le motivazioni riportate in narrativa, denominata "Paolo Ricci Servizi " Srl unipersonale che qui si richiamano integralmente;
- 2) di stabilire che la società, è costituita a tempo determinato e fino al 31/12/2050, salvo anticipato scioglimento o proroga ai sensi di Legge;
- 3) di stabilire i seguenti indirizzi:
 - Incontri periodici dell'organo amministrativo con il Socio per informazioni sulla attività svolta e sul perseguimento degli obiettivi prefissati;
 - l'ASP predisporrà un documento di programmazione (budget economico e finanziario piano –programma, piani operativi annuali, piani di investimento e di assunzione del personale) della società di servizi entro il 31/12 di ogni anno per l'esercizio successivo;
- 4) di stabilire che l'ammontare del capitale sarà di Euro 10.000,00 da impegnare al capitolo 30 del bilancio del corrente esercizio, dove sono stati stanziati i fondi necessari;
- 5) di stabilire che l'intero capitale sociale sarà sottoscritto in sede costitutiva dall'ASP Paolo Ricci e verrà mantenuta l'integrale partecipazione pubblica al capitale;
- 6) di approvare lo schema di statuto (all.1) della predetta società;
- 7) di stabilire che l'attività di gestione della Paolo Ricci servizi srl decorrerà dalla data di conferimento dei servizi e dei relativi elementi aziendali;

A.S.P. PAOLO RICCI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA

Sede amministrativa: 62012 Civitanova Marche (MC) – Via Einaudi, 144

Sede legale 62012 Civitanova Marche Alta (MC) – P.zza XXV Luglio, 2

Centralino unico 0733/78361 - sito web:www.paoloricci.org - e-mail istituzionale: info@paoloricci.org



- 8) di autorizzare il Consiglio ad apportare modifiche che dovessero essere necessarie in sede di costituzione e registrazione della società;
- 9) di precisare che in caso di trasferimento del personale si avvierà una trattativa per l'accordo sindacale.



Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente

Andrenacci Sergio

Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia

la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Civitanova Marche li, 03/07/2015

Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia

PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo pretorio on-line dell'Azienda e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Civitanova Marche li, 08.07.2015

Il Segretario - Direttore Generale

Dott.ssa Zallocco Patrizia

PAOLO RICCI SERVIZI s.r.l

Statuto

INDICE

STATUTO

Titolo I

Art.1	Denominazione	Pag.	4
Art.2	Sede	"	4
Art.3	Durata	"	4

Titolo II

Art.4	Oggetto sociale	Pag.	4
-------	-----------------------	------	---

Titolo III

Art.5	Capitale sociale e quote	Pag.	5
Art.6	Finanziamenti del Socio	"	6
Art.7	Trasferimento di quote sociali	"	6
Art.8	Pubblicità di soggezione	"	6

Titolo IV

Art.9	Organi della società	Pag.	6
Art.10	Assemblea	"	6
Art.11	Il Presidente dell'Assemblea	"	7
Art.12	Competenze Assemblea	"	7
Art.13	Poteri del socio. Amministrazione e Rappresentanza	"	7

Titolo V

Amministrazione

Art.14	Organo Amministrativo	Pag.	8
Art.15	Presidente Consiglio di Amministrazione	"	9
Art.16	Funzionamento dell'Organo Amministrativo...	"	9
Art.17	Competenze dell'Organo Amministrativo	"	10
Art.18	Deleghe dell'Organo Amministrativo	"	10

Art.19	Rappresentanza della Società	Pag.	10
Art.20	Direzione e coordinamento	"	10
Art.21	Utilizzo personale e controllo Ente socio	"	10

Titolo VI
Organi di Controllo

Art.22	Organo di controllo.....	Pag.	11
--------	--------------------------	------	----

Titolo VII
Bilancio ed Utili

Art.23	Bilancio ed utili	Pag.	11
--------	-------------------------	------	----

Titolo VIII
Scioglimento e Liquidazione

Art.24	Scioglimento della società	Pag.	12
--------	----------------------------------	------	----

Titolo IX
Norme transitorie e finali

Art.25	Clausola compromissoria e competenza giudiziale ..	Pag.	12
Art.26	Disposizione varie e finali	"	12

Statuto

Titolo I

Art.1 Denominazione

1. E' costituita una Società a responsabilità limitata denominata **Paolo Ricci Servizi S.r.l unipersonale** a capitale interamente pubblico.
2. L'Azienda pubblica di servizi alla persona Paolo Ricci (di seguito ASP PAOLO RICCI) e' socio unico della società ed esercita sulla stessa un controllo funzionale, gestionale e finanziario, analogo a quello esercitato sui propri servizi.
3. Il controllo sulla società e' esercitato dall'Asp Paolo Ricci tramite la partecipazione dei suoi rappresentanti agli organi sociali, e tramite il controllo analogo disciplinato nel presente statuto, nel contratto di servizio e nei sistema dei controlli, come meglio disciplinati all'articolo 22 (organi di controllo).
3. La società realizzerà la parte piu' importante dell propria attività a favore dell'Asp Paolo Ricci, socio unico fondatore e detentore dell'intero capitale sociale.

Art.2 Sede

La società ha sede nel comune di Civitanova Marche all'indirizzo risultante da apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art.111 ter del Codice Civile.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso comune e' di competenza dell'organo amministrativo. La società ha facoltà di istituire, sopprimere sedi secondarie, succursali o altre agenzie rappresentanze sia in Italia che all'estero.

Il domicilio del socio, per quel che concerne il suo rapporto con la società, è a tutti gli effetti di legge quello risultante dal libro dei soci.

Art.3 Durata

La durata della società e' fissata fino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente ai sensi dell'art.2484 del Codice Civile.

TITOLO II

Art. 4 Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- la promozione e la gestione di servizi riferiti ai bisogni della persona, delle famiglie e della comunità in campo sociale, socio-sanitario, sanitario, educativo, formativo finalizzate alla cura, al benessere personale sociale e relazionale;
- l'erogazione di prestazioni riabilitative e sanitarie a utenti di ambo i sessi e di tutte le età che si trovano in una situazione anche provvisoria di disabilità;
- l'erogazione di prestazioni educative e sociali a favore di minori;
- l'erogazione di servizi a favore della popolazione anziana, degli emarginati, dei disadattati;
- I servizi di ristorazione e conferimento pasti;

- erogazione di qualsivoglia servizio tecnico amministrativo e gestionale atto a supportare la realizzazione dei fini istituzionali della Società;
- lo svolgimento di attività di consulenza e di collaborazione con enti pubblici o privati che operino in campo sociale e sanitario, educativo e più in generale nell'ambito dei servizi alla persona;
- erogazione dei servizi a soggetti pubblici o privati previa stipulazione di apposite convenzioni per la disciplina e la regolazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari o mediante partecipazione a gare d'appalto;
- la gestione, l'ampliamento e alla manutenzione del patrimonio ;
- servizi di gestione cimiteriale, pompe funebri e trasporti.
- le attività concernenti la promozione, l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione, riqualificazione, aggiornamento professionale ivi comprese la realizzazione di studi ricerche e consulenze;
- l'attività di ricerca, programmazione e di studio al fine di contribuire ad una migliore gestione dei servizi alla Persona e alla Comunità;
- la progettazione e la partecipazione a programmi, ivi compresi quelli comunitari di qualsiasi natura, purchè funzionali al perseguimento delle finalità sociali;
- tutte le attività strumentali e complementari a quelle sopra indicate;

Le predette finalità dovranno essere perseguite salvaguardando i principi di efficienza, economicità ed efficacia.

La gestione dei suddetti servizi avviene tramite affidamento "in house" e mediante stipula di apposite convenzioni, nel rispetto della disciplina di settore.

La società potrà procedere alla gestione dei servizi di cui ai precedenti commi, oltre che in forma diretta per mezzo della propria struttura organizzativa, anche in tutte le altre forme di gestione ammissibili, quali concessione a terzi, associazione temporanea di impresa ed ogni altra forma consentita dalla legge.

La società potrà compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale e finanziaria , mobiliare e immobiliare, ritenuta strettamente utile e necessaria per il conseguimento dell'oggetto sociale, ad assumere interessenze e partecipazioni in altre società ed imprese aventi oggetto analogo, affine, connesso e/o interdipendente al proprio.

La società può inoltre partecipare a consorzi, a cooperative, società di capitali ovvero può concorrere alla loro formazione, per l'espletamento di attività strumentali e/o di supporto ai servizi affidati alla sua gestione oppure che abbiano per oggetto settori o fasi delle attività ad esse assegnate oppure ancora che abbiano per oggetto attività e/o servizi di interesse della proprietà aziendale e della comunità stessa e che siano complementari o connessi, direttamente o indirettamente, ai servizi di cui al presente articolo.

TITOLO III

Art.5 Capitale sociale e quote

Il capitale sociale , interamente versato è di Euro 10.000,00 (diecimila).

Il capitale sociale detenuto dall'Asp Paolo Ricci deve essere mantenuto dalla stessa e può essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea nel rispetto della normativa vigente.

Possono essere conferiti, oltre il denaro, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, nel caso di conferimento di beni in natura, di crediti, di prestazioni d'opera o di servizi, è necessaria la

relazione giurata di un esperto che determini il valore del conferimento ai sensi dell'art. 2465 del Codice Civile.

Art.6 Finanziamenti del Socio

Salva diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dal socio alla società sono infruttiferi. Si applica in ogni caso l'articolo 2467 C. C. Inoltre il socio potrà finanziare la società con versamenti a fondo perduto o in conto futuro aumento di capitale sociale, per ripianare eventuali perdite o comunque sopperire alle necessità sociali.

La Società può emettere titoli di debito che possono essere sottoscritti a norma dell'art.2483, comma 2 Codice civile unicamente da investitori professionali. La decisione spetta al Consiglio di Amministrazione o all'Amministrazione unico nei limiti di una volta il patrimonio netto, ovvero autorizzata dalla decisione del Socio unico.

Art.7 Trasferimento di quote sociali

E' fatto divieto al socio il trasferimento della quota, dei diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale o dei diritti di prelazione di diritti inoptati.

Art. 8 Pubblicità di soggezione

In applicazione dell'art.2497 bis del Codice civile a cui si rinvia, la società deve dare adeguata informazione ai terzi della propria soggezione all'attività di direzione, coordinamento e controllo del socio unico. A tal fine la società deve indicare la propria soggezione negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese.

TITOLO IV

Art. 9 Organi della società

Sono organi della Società:

- l'Assemblea
- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico
- nei casi previsti dalla normativa il Sindaco/ Collegio Sindacale o Revisore Unico.

La società si conforma integralmente ai principi stabiliti dalle vigenti leggi in tema di incompatibilità, anticorruzione, pubblicità.

Art.10 Assemblea

L'organo dell'assemblea dei soci è costituito dal Socio ASP Paolo Ricci.

L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da parte del medesimo Socio unico.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società o dall'Amministratore Unico nella sede sociale o nel diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione da inviare almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza attraverso il mezzo che verrà comunicato dal Consigliere al momento dell'insediamento ed idoneo ad assicurare prova dell'avvenuto ricevimento (raccomandata A/R mail pec, fax, ecc..).

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia per la prima che per l'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

Sono tuttavia valide le Assemblee costituite anche in assenza delle formalità procedurali di cui sopra, qualora i componenti dell'organo amministrativo o l'amministratore unico e/o i membri del Sindaco/Collegio sindacale se nominato, e/o il Revisore contabili siano presenti o informati della riunione e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento. In tal caso gli Amministratori o l'Amministratore Unico, qualora non partecipino personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare, prima del suo inizio, una dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società nella quale dichiarano di essere informati della riunione.

Di ciò il Presidente dell'assemblea deve dare atto nel relativo verbale, facendolo espressamente annotare al Segretario o al Notaio verbalizzante.

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare a votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

L'Assemblea viene convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società.

Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci. Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio unico e' iscritto nel libro dei soci ed è rappresentato dall'Asp Paolo Ricci.

Le deliberazioni di ogni Assemblea risultano da apposito verbale, trascritto sul Libro dei verbali delle Assemblee, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal notaio, se nominato a tale incarico.

Per la validità delle sedute e delle deliberazioni dell'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, valgono le disposizioni di leggi vigenti.

Art.11 Il Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea e' presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico, in caso di sua assenza o impedimento dal consigliere designato dall'Assemblea.

Art.12 Competenze Assemblea

L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o piu' amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 C.C.: :

- 1) approvazione bilancio e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina dell'organo amministrativo e/o del Presidente;
- 3) la nomina del Sindaco Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti del socio unico.

Art.13 Poteri del socio. Amministrazione e rappresentanza

Il Socio Asp Paolo Ricci esercita direttamente i seguenti poteri:

- definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività ;
- approvazione delle relazioni trimestrali illustrative dell'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati;

- approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma) dei piani annuali dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo esercizio, con l'esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intende conseguire nell'erogazione degli stessi;
- decisioni di assunzioni di partecipazione in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- alienazione di cespiti aziendali compravendite e permutate di beni immobili e brevetti;
- prestazioni di garanzia fidejussioni concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- assunzione di mutui
- vendita di azienda o di un ramo d'azienda
- costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento di servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del Codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni;
- ogni altro atto di straordinaria amministrazione;

Il patrimonio dell'azienda funzionale allo svolgimento dei servizi e dichiarati nei contratti di servizio è inalienabile.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.14 Organo amministrativo

La Società può essere amministrata:

- a) da un Amministratore unico
oppure
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da massimo tre membri

Gli amministratori sono nominati dal Socio Asp Paolo Ricci nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto dello Statuto.

L'Assemblea può stabilire che la società sia amministrata da un Amministratore Unico in luogo del Consiglio di Amministrazione. L'Amministratore unico e' nominato dall'Assemblea.

Non possono essere nominati amministratori e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile.

Gli amministratori durano in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea, che non potrà comunque superare i "tre" esercizi, rimanendo in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del loro mandato.

In caso di decadenza o di scadenza del mandato del Consiglio di Amministrazione del Socio Unico dovrà rinnovarsi il Consiglio di Amministrazione della società. E' ammessa la rieleggibilità.

Gli amministratori sono revocabili dall'assemblea in qualunque momento anche in assenza di giusta causa e senza che ciò comporti un risarcimento a titolo di danni. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori decadrà l'intero consiglio e dovrà essere convocata senza indugio l'assemblea per la nomina del nuovo organo amministrativo. Nel frattempo il Consiglio decaduto non potrà decidere il compimento di nuove operazioni e potrà compiere solo atti di ordinaria amministrazione.

Agli amministratori e/o all'amministratore unico può competere il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle proprie funzioni, oltre che un'indennità che verrà determinata dall'Assemblea.

Agli amministratori si applica il divieto di non concorrenza di cui all'art. 2390 del Codice Civile.

Devono essere autorizzate dal socio unico le decisioni in cui un amministratore sia in conflitto di interessi con la società.

Art.15 Presidente Consiglio di Amministrazione

Se l'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio, questo elegge tra i suoi membri un Presidente ed eventualmente un Vice Presidente.

Il Consiglio si riunisce anche fuori dalla sede sociale tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario. La nomina del segretario se necessaria potrà essere effettuata anche al di fuori del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società verifica la regolarità della costituzione del consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, ne dirige lo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Art.16 Funzionamento dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio d'Amministrazione si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario od opportuno e quando ne sia fatta richiesta scritta dal Socio o, se nominato, dal Collegio Sindacale, e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da inoltrarsi almeno un giorno prima. Nel caso di ricorso al telefax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo, l'avviso dovrà essere spedito al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati preventivamente ed espressamente comunicati dagli amministratori, e dai sindaci se nominati, e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori. Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito anche in assenza delle suddette formalità, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i componenti del Collegio Sindacale, se nominato, e nessuno vi si opponga.

Il Consiglio di Amministrazione può essere svolto anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di eseguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti trattati e di ricevere e trasmettere documenti e di partecipare a votazione e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

Il Consiglio d'Amministrazione, delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Possono altresì essere deliberati argomenti non inseriti nell'ordine del giorno solo alla presenza di tutti gli amministratori. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la seduta.

Le modalità di espressione del voto sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti: deve, in ogni caso, essere consentita l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari o che si astengono. Il voto non può essere dato per rappresentanza. Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale deve indicare e contenere:

- a) la data dell'adunanza;
- b) l'identità dei partecipanti;
- c) il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- e) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge, le funzioni di segretario sono svolte da un notaio designato dal Presidente.

Art.17 Competenze dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico sono investiti dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società con eccezione delle materie sottoposte a delibera assembleare e alle materie riservate al Socio ed hanno facoltà di compiere gli atti che ritengano opportuni e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o il presente Statuto riservano in modo tassativo all'Assemblea e al socio.

Sono di esclusiva competenza dell'Organo amministrativo e non sono delegabili, i poteri relativi alla predisposizione dei seguenti atti da sottoporre all'approvazione del Socio unico per consentire l'esercizio del controllo analogo:

a) trasmissione trimestrale al socio di una relazione illustrativa sull'andamento della società, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi prefissati;

b) trasmissione al socio entro il mese di novembre di ciascun anno di una previsione economica relativa all'anno successivo.

Qualora le norme che disciplinano l'approvazione dei documenti programmatici e contabili dell'amministrazione pubblica sociale, prevedano la posticipazione nei termini di approvazione degli stessi, la società opererà, nelle more di definizione delle politiche gestionali e contabili, in base a piani provvisori approvati dall'Assemblea del Socio con riferimento ai vincoli giuridici assunti dagli enti in base ai corrispettivi dovuti nell'ambito del Contratto di servizio.

Art. 18 Deleghe dell'Organo Amministrativo

Il Consiglio di amministrazione o l'amministratore unico può delegare parte dei propri poteri nei limiti di cui all'art.2381 del Codice Civile e del presente Statuto ad uno o più dei suoi componenti.

Possono essere nominati dall'organo amministrativo direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri, i compensi e i rimborsi spese.

Art. 19 Rappresentanza della Società

La firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio spettano all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione e in caso di assenza di quest'ultimo, al Vice presidente.

La rappresentanza della società spetta anche agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri loro conferiti all'atto di nomina.

Art.20 Direzione e coordinamento

La Società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento ex art.2497 Codice Civile dell'Asp Paolo Ricci.

Art.21 Utilizzo personale e controllo Ente socio

La società si deve avvalere preferibilmente del personale dell'Asp che verrà trasferito con comando o altro istituto.

Il personale di provenienza dell'Asp non potrà essere demansionato salvo espresso e motivato provvedimento del legale rappresentante.

Il Direttore generale dell'Asp svolgerà le funzioni di controllo sull'attività della Società e potrà emettere disposizioni precettive su tutti i servizi della società.

TITOLO VI

ORGANI DI CONTROLLO

Art.22 Organo di controllo

Il controllo legale dei conti può essere affidato a discrezione dell'Assemblea a:

- un collegio sindacale
- un revisore contabile.

La nomina del Collegio sindacale e' obbligatoria quando ricorrono le condizioni di cui all'art.2477 del Codice Civile.

L'organo di controllo può essere costituito da un solo membro effettivo o da un collegio composto da tre membri effettivi e due supplenti.

L'organo di controllo e' nominato dall'Assemblea secondo le norme di legge. Nel caso in cui si provveda alla nomina del revisore, questo deve essere scelto tra i revisori iscritti nell'apposito registro.

L'organo dura in carica tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della sua carica.

Il compenso dei membri dell'organo di controllo e' determinato dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'organo di controllo esercita il controllo contabile e vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, nel rispetto dei principi di corretta amministrazione, ed in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento. Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti.

Le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere assunte a maggioranza assoluta dei presenti nel caso sia presente il Collegio sindacale.

In assenza di nomina del revisore, tale attività verrà svolta dall'Organo di controllo ove consentito per legge.

TITOLO VII

Bilancio ed utili

Art. 23 Bilancio e utili

L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. L'Organo di Amministrazione procede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio. Il bilancio dovrà essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione nei termini previsti dalla legge e dal presente statuto.

Il bilancio deve essere presentato al socio unico per l'approvazione, mediante deposito presso la sede sociale di una copia firmata dagli amministratori, corredata delle relazioni previste dalla legge, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze relative all'oggetto o alla struttura della società lo richiedano; in quest'ultimo caso gli amministratori o l'amministratore unico.

Gli utili netti, dopo il prelievo di almeno il 5% per la riserva legale, fino a quanto questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno distribuiti al Socio unico Asp Paolo Ricci, salvo che l'Assemblea deliberi speciali prelievi a favore di riserve straordinarie o per altra destinazione, oppure disponga di rinviarli in tutto o in parte ai successivi esercizi.

TITOLO VIII

Scioglimento e liquidazione

Art.24 Scioglimento della società

In caso di scioglimento della Società per le cause di cui all'art.2484 del Codice Civile, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina di uno più liquidatori.

TITOLO IX

Norme transitorie e finali

Art. 25 Clausola compromissoria e competenza giudiziale

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del Servizio di Conciliazione presso la Camera di Commercio di Macerata, con gli effetti previsti dall'art.38 ss D.lgs 5/2003.

Ogni controversia non risolta tramite la suddetta conciliazione entro sessanta giorni dalla comunicazione dalla relativa domanda potrà essere risolta mediante arbitrato rituale secondo rito.

Art.26 Disposizione varie e finali

Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle Leggi vigenti in materia oltreché nei contratti di servizio intercorrenti tra l'Asp Paolo Ricci e la Società.